



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio Segreteria della Giunta ed Elettorale

Tel. 0461494666 - Fax 0461493690

e-mail: serv.giuntaedelettorale@provincia.tn.it

CIRCOLARE N. 11/EL-Comunità

Trento, 19 maggio 2010

Prot. n. S003/119959/1.6-10-6/PG-pv

Al Presidente del Comprensorio ladino di
Fassa

Ai Sindaci dei comuni di
Campitello di Fassa, Canazei, Mazzin, Moena,
Pozza di Fassa, Soraga, Vigo di Fassa

LORO SEDI

Oggetto: Elezione degli organi del *Comun general de Fascia*. Adempimenti successivi alla proclamazione degli eletti.

In relazione a quanto disposto dalla legge provinciale n. 3 del 2006 di riforma istituzionale, dallo Statuto del *Comun general de Fascia*, approvato con legge provinciale 10 febbraio 2010, n. 1, dal Testo unico delle leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali approvato con DPREg. 1 febbraio 2005, n. 1/L, al quale le leggi provinciali citate fanno rinvio, nonché dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 517 di data 12 marzo 2010, con la quale sono state approvate le modalità attuative e organizzative per lo svolgimento delle procedure elettorali per l'elezione del *Consei general* e del *Procurador del Comun general de Fascia*, si forniscono di seguito alcune indicazioni sui primi adempimenti previsti a seguito della proclamazione degli eletti alla carica di *Procurador* e di componente del *Consei general*.

Il presidente del Comprensorio ladino di Fassa deve **pubblicare, entro tre giorni** dal ricevimento del verbale dell'ufficio centrale, i risultati delle elezioni e deve **notificare** agli interessati, entro lo stesso termine, la loro avvenuta elezione alla carica di Procurador o di componente del Consei general (art. 95 TU 1/L/2005-deliberazione della Giunta provinciale n. 517 del 12 marzo 2010).

L'articolo 25 dello Statuto del Comun general de Fascia dispone che in prima applicazione sono componenti del Consei general: il Procurador, i 9 componenti eletti direttamente, i 7 sindaci dei comuni della Valle di Fassa e 14 membri nominati dai comuni.

Pertanto, ai fini della completa composizione dell'organo, è necessario che ciascun consiglio comunale elegga, anche fra i propri consiglieri, due componenti del Consei general assicurando che almeno uno sia espressione della minoranza consiliare. Ai sensi degli articoli 10, comma 2 e 25 della legge provinciale 10 febbraio 2010, n. 1 e dell'articolo 16, comma 7 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 i rappresentanti dei comuni nel Consei general sono **nominati da ciascun consiglio comunale entro trenta giorni** dalla data di prima costituzione del consiglio comunale, ovvero dalla data di proclamazione degli eletti alla carica di sindaco e di consigliere comunale.

La nomina del proprio rappresentante da parte di ciascun comune è effettuata, nelle prime due votazioni, con il voto favorevole dei tre quarti dei componenti del consiglio comunale. In terza votazione, da tenersi non prima di otto giorni dalla data della seconda votazione, è sufficiente il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti.

Si rammenta che trascorso il termine di trenta giorni senza che i consigli comunali abbiano provveduto il Consei general si intende comunque validamente costituito (articolo 10, comma 2 l.p. 1 del 2010).

Si prega di dare assicurazione del ricevimento della presente e, restando a disposizione per ulteriori chiarimenti, si inviano i più cordiali saluti.

LA DIRIGENTE
- dott.ssa *Patrizia Gerzile*